



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)

e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (D'ALIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

Regime delle incompatibilità di cariche presso gli enti pubblici nazionali

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)	»	9
Disegno di legge	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - La disposizione proposta attribuisce al Governo una delega amministrativa all'emanazione di successive norme regolamentari dirette a introdurre un regime di incompatibilità in quanto riferito ad alcune cariche istituzionali ritenute di particolare rilevanza.

A tal fine si introducono una serie di criteri diretti a chiarire quali siano gli enti a cui detto regime di incompatibilità si riferisce, e nel contempo i soggetti destinatari della disposizione in esame.

Detti criteri possono essere così riassunti:

a) si sancisce un regime di esclusività della carica di presidente, amministratore o componente di altro organo di indirizzo degli enti pubblici nazionali, questi ultimi individuati sulla base di alcuni criteri ritenuti idonei a definire gli enti di maggiore rilevanza. Nell'ambito di applicazione della disposizione in questione sono ricompresi anche gli enti pubblici economici;

b) il regime di incompatibilità sopracitato viene altresì esteso all'esercizio di attività professionali o di consulenza, laddove queste ultime vengano svolte in materie connesse con l'ambito di competenza dell'ente presso il quale si riveste la carica di presidente o di altro organo di indirizzo;

c) si prevede un regime autorizzatorio per gli ulteriori incarichi e le attività di carattere temporaneo in tutte quelle materie compatibili con le attività svolte da ciascun ente nell'ambito del quale i soggetti sopracitati si trovano ad operare;

d) viene introdotto un termine perentorio non superiore a venti giorni entro il quale il soggetto che rientri in una delle fat-

tispecie di incompatibilità sopra definite è obbligato a cessare detta situazione di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica rivestita;

e) si stabilisce l'immediata applicazione del regime delle incompatibilità anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti che verranno successivamente emanati;

f) si attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche il potere di vigilare sulle disposizioni di cui alla presente normativa.

La disposizione in esame va ad integrare la disciplina già vigente in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e al decreto legislativo n. 39 del 2013, in quanto riferita ai soggetti ricompresi nell'ambito di incidenza delle normative sopra richiamate.

Con il terzo ed ultimo comma si conferma l'applicazione della disciplina, anch'essa già vigente e di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza, agli enti pubblici economici. Analogamente, per risolvere conformemente al dettato normativo originario alcune prassi (ad esempio invalse per i Presidenti delle camere di commercio) viene confermata l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e, in particolare, quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, che si riferisce ai soggetti titolari di incarichi politici di carattere elettivo di livello statale, regionale, locale.

RELAZIONE TECNICA

Disegno di legge
Regime delle incompatibilità di cariche presso gli enti pubblici nazionali
Art.1

Si introduce una disposizione che integra la normativa già vigente in materia di incompatibilità, per dettare una disciplina specifica riferita alla carica di presidente, di amministratore o di componente di altro organo di indirizzo di determinati enti pubblici nazionali, in quanto qualificati come enti di maggiore rilevanza.

All'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) vengono attribuite le funzioni di vigilanza nell'ambito del rispetto della normativa così come ora introdotta.


La disposizione non introduce istituti che comportino maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo diretta a rafforzare gli obblighi già previsti dalla normativa in materia di anticorruzione. Il contenuto della disposizione si inserisce, pertanto, nel solco già tracciato dal legislatore con la legge n. 190 del 2012, che qualifica l'incompatibilità come strumento di prevenzione e mezzo idoneo a combattere la corruzione nonché i fenomeni di illegalità nella pubblica amministrazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



19 FEB 2014



ANALISI TECNICO-NORMATIVA
(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Presidente del Consiglio e Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione

Oggetto: Regime di incompatibilità della carica di presidente, amministratore, o componente di altro organo di indirizzo degli enti pubblici nazionali

Referente: Ufficio Legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

L'intento della disposizione è diretto a completare il quadro già vigente per quanto concerne la materia "anticorruzione", estendendo il regime di incompatibilità, già vigente, a determinati e ulteriori soggetti (presidenti e amministratori degli Enti Pubblici nazionali (compresi gli Enti Pubblici Economici), sancendo il carattere di "esclusività" di determinate cariche di rilievo nell'ambito di specifiche tipologie di Enti Pubblici nazionali.

La disposizione è in linea con gli obiettivi di trasparenza dell'azione amministrativa del Governo. Si rappresenta, altresì, che la scelta strumento normativo previsto è stata effettuata in considerazione dei dati relativi alla diffusione del fenomeno della corruzione, evincibili sia dai lavori propedeutici e successivi alla normativa in materia, sia, non in ultimo dalle analisi svolte a livello internazionale e che hanno evidenziato la necessità e l'urgenza di adottare strumenti dal carattere immediato.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale**

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalla seguente normativa di rango primario:

- articolo 53 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernente l'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- legge 6 novembre 2012 n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento normativo in esame non incide immediatamente sulla normativa vigente. I regolamenti di delegificazione integreranno la normativa "anticorruzione", prevedendo ulteriori



ipotesi di incompatibilità nell'esperimento di pubbliche funzioni che andranno riferite a incarichi di vertice di determinati Enti di rilievo nazionale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

La disposizione è compatibile, e attuativa dell'art. 97 della Costituzione ed in particolare nella parte in cui si sancisce come principio fondante del nostro ordinamento che l'azione della pubblica amministrazione sia orientata al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo non incide sulle funzioni e sulle competenze regionali o degli enti locali. La disciplina regolamentare è rivolta, infatti, agli Enti a carattere nazionale individuati tra quelli di maggiore rilievo sulla base di specifici criteri.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione non incide sui principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo strumento prescelto è quello dell'autorizzazione al Governo all'esercizio della potestà regolamentare delegificante ai sensi dell'articolo 17 comma 2, legge 23 agosto 1988 n.400, affinché quest'ultimo proceda all'emanazione di uno o più regolamenti al fine di esplicitare i principi contenuti nella disposizione in esame.

Allo stato non sussistono ulteriori disposizioni in contrasto con la normativa in questione

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano allo stato pendenti progetti di legge in analoga materia

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono noti giudizi di costituzionalità pendenti e con riferimento a disposizioni analoghe alla norma in esame. Tale disposizione infatti è diretta a chiarire e a precisare gli ambiti di applicazione del regime dell'incompatibilità sancendo il carattere di esclusività di alcune cariche.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La disposizione in esame è in linea con le direttive sancite dalla Commissione Europea e dai principi individuati da altri Organismi anche non europei (ad es. OCSE) nella materia della prevenzione e della repressione della corruzione

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.



Non sono conosciute, allo stato, procedure di infrazione relative al medesimo, o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La disposizione si inserisce nel solco dei principi vigenti a livello internazionale in materia di lotta alla corruzione

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono note pronunce che vanno ad incidere sulla disposizione che ora si introduce

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non sono note pronunce o giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si conoscono, allo stato, indicazioni delle linee prevalenti da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nell'intervento normativo sono stati verificati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Per la predisposizione dell'intervento normativo non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il ricorso allo strumento di cui all'articolo 17 comma II della legge n.400/1988 comporta l'effetto di determinare l'abrogazione di tutta la normativa eventualmente contrastante con le disposizioni regolamentari così introdotte.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente



La norma non ha carattere immediatamente abrogativo di disposizioni già vigenti, espressamente richiamate.
Essa ha effetto immediato sugli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non si conoscono, allo stato deleghe aperte relative al medesimo oggetto

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

La disposizione autorizza il Governo ad esercitare la potestà regolamentare delegificante ai sensi dell'articolo 17 comma 2, legge 23 agosto 1988 n.400 emanando uno o successivi regolamenti entro novanta giorni dalla entrata in vigore della disposizione in esame.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati ed i riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione proponente.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ne consegue che non vi è necessità di commissionare apposite elaborazioni statistiche.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(Dir. P.C.M. 16 gennaio 2013 - G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il disegno di legge integra la vigente disciplina in materia di incompatibilità, con l'intento di evitare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nel conferimento di cariche di vertice presso gli enti pubblici nazionali, fornendo i criteri per individuare l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma.

Il provvedimento mira altresì a chiarire i dubbi interpretativi emersi a seguito dell'applicazione della disciplina sull'anticorruzione e in particolare di quella recata dai decreti legislativi nn.33 e 39 del 2013, in materia trasparenza ed incompatibilità.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di fornire al Governo uno strumento utile a proseguire l'opera di adeguamento alle sollecitazioni provenienti dall'Unione europea e dagli altri organismi internazionali con riferimento alla prevenzione e alla repressione della corruzione con presumibile riduzione dei casi di conflitto di interesse in ambito pubblico.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Con le misure introdotte si intende evitare concentrazioni di incarichi in capo ai soggetti che potrebbero incorrere, per la loro posizione, in situazioni di conflitto di interesse, prevenendo altresì potenziali fenomeni corruttivi, al fine di incrementare la fiducia dei cittadini nell'imparzialità dell'esercizio delle funzioni, connesse agli incarichi di vertice nell'ambito della gestione di interessi pubblici.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.



Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà dato dalla effettiva riduzione delle ipotesi di conflitto di interesse e dei fenomeni di corruzione e di *maladministration* con riferimento temporale ai dati esistenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

In ogni caso, si ritiene che i principali indicatori saranno:

- I dati fruibili alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- Comparazione tra il numero di incarichi ricoperti dai singoli, prima e dopo l'entrata in vigore del provvedimento;
- L'indice di fiducia dei cittadini sull'imparzialità dell'esercizio delle funzioni;
- Concreta attuazione del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici: enti pubblici nazionali economici e non economici

Soggetti privati: presidenti, amministratori o componenti di organi di indirizzo degli enti pubblici nazionali economici e non economici, nonché i titolari di incarichi politici di carattere elettivo, o di poteri di indirizzo politico, a livello statale, regionale e locale.

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Si è ritenuto di non avviare alcuna consultazione considerato che si tratta di un provvedimento meramente integrativo della legislazione vigente.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi. Si ritiene, infatti, assolutamente necessario per chiarire i dubbi interpretativi sorti a seguito di una prima applicazione della legislazione vigente e per coprire aree omogenee non normate.

Inoltre, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe il rispetto degli impegni assunti in sede europea e internazionale.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio



Le disposizioni del presente disegno di legge si inquadrano nel programma di Governo volto a ridurre il fenomeno corruttivo inteso in un'accezione ampia, gli oneri amministrativi e burocratici a carico dei cittadini conseguente, anche indirettamente, dal regime di cumulo degli incarichi attualmente consentito. Dunque, non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili, che avrebbero garantito la soluzione dei problemi che hanno dato impulso l'intervento normativo in parola.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Tra i vantaggi, si rappresenta un sicuro miglioramento dell'attività amministrativa con benefici immediatamente fruibili da cittadini e imprese che vedranno, insieme a una riduzione dei fenomeni corruttivi, una migliore cura dei loro interessi. Il presente intervento non presenta svantaggi; anzi, l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità comporterà una riorganizzazione interna delle pubbliche amministrazioni che determinerà maggiore efficienza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

- B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:**

L'opzione prescelta non sortisce effetti diretti sulle piccole e medie imprese.

- C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti nuovi oneri informativi diretti.

- D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**



L'intervento normativo è applicabile agli enti nazionali di maggiore rilevanza, così come specificato dalla disposizione in esame, che possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Non sono previsti effetti diretti sul funzionamento concorrenziale dei mercati.

L'intervento normativo, in quanto mirato alla maggiore efficienza della pubblica amministrazione, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento del mercato e sulla competitività del Paese in ambito internazionale.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

I criteri introdotti verranno applicati e specificati a mezzo di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Uno specifico compito di vigilanza sui meccanismi di incompatibilità previsti dall'intervento normativo è assegnato all'A.N.A.C. - Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

B) azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Non sono previste forme specifiche di informazione e di pubblicità, ulteriori rispetto a quelle di legale pubblicità.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione competente sulle materie oggetto del presente disegno di legge, nonché l'A.N.A.C. nei limiti previsti dall'intervento normativo, cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento normativo attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.



D) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:*

Non sono previste forme di revisione del provvedimento.

E) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici coinvolti, al fine di valutare la necessità e l'opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alle disposizioni normative.



DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono introdotte disposizioni in materia di incompatibilità di cariche presso gli enti pubblici nazionali, secondo i seguenti criteri:

a) previsione di un regime di esclusività della carica di presidente, di amministratore o di componente di altro organo di indirizzo degli enti pubblici nazionali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuati come di maggiore rilevanza, in relazione alla dimensione dell'organizzazione territoriale, all'ambito non settoriale delle competenze, al numero dei dipendenti, all'entità delle risorse finanziarie gestite, alla natura dell'interesse pubblico perseguito;

b) previsione di un regime di incompatibilità della carica di presidente, di amministratore o di componente di altro organo di indirizzo degli enti pubblici nazionali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'esercizio di attività professionali o di consulenza, ivi incluse le funzioni di sindaco o di revisore, in materie connesse con l'ambito di competenza dell'ente interessato, tenuto anche conto della sua rilevanza;

c) previsione di un regime autorizzatorio per gli ulteriori incarichi e le attività a carattere temporaneo che risultano compati-

bili con le specifiche attività svolte da ciascun ente;

d) previsione di un termine perentorio, non superiore a venti giorni, per la cessazione delle situazioni di incompatibilità, con previsione di decadenza dalla carica in caso di mancata rimozione della medesima situazione nei termini previsti;

e) previsione dell'immediata applicazione del regime delle incompatibilità di cui al presente articolo anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare;

f) previsione dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. Resta ferma la disciplina dettata in materia di incompatibilità dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

3. Agli enti pubblici economici continuano ad applicarsi gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì ferma per gli enti pubblici di cui al comma 1 l'applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013, ivi compreso l'articolo 14 per quanto riguarda gli organi di indirizzo politico.

